



REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE,
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
VICE DIREZIONE GENERALE TERRITORIO

**Settore Tutela del Paesaggio, Demanio
Marittimo ed Attività Estrattive**

P E C

Oggetto: Cava di calcare denominata "TREVO", in
Comune di Vado Ligure (Savona).

DETERMINAZIONE DI ASSENSO al rilascio
dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività
estrattiva sotto il profilo estrattivo di cui all'art.
8 della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i.
dell'autorizzazione del Piano di Gestione dei
Rifiuti di Estrazione ai sensi del D. Lgs. n.
117/2008 e s.m. e i., dell'autorizzazione
paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs.
n. 42/2004 e s.m. e i.

Pratica n. 42.883

Class./Fasc.: 2009/G.8.9.1/142-4
Class./Fasc.: 2016/G8.9.1/1

Con riferimento alla Conferenza di Servizi avente ad oggetto l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva della cava di calcare denominata "TREVO", in Comune di Vado Ligure (Savona), ed agli atti ad essa relativi, pervenuti tramite il competente SUAP, è stato avviato il presente sub-procedimento, comportante l'effetto di determinazione di assenso:

- al rilascio di nuova autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i.;
- al rilascio dell'autorizzazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione ai sensi del D. Lgs. n. 117/2008 e s.m. e i.;
- al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.

Detti pronunciamenti risultano di competenza regionale per effetto:

- dell'art. 11 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 e s.m. e i., recante: "Testo Unico sulla disciplina dell'attività estrattiva" che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione a cura dello SUAP precedente;
- dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 117/2008 e s.m. e i., recante: "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE";
- dell'art. 6, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 13/2014 e s.m. e i., recante il "Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio".

SI RICHIAMANO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

- la legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 e s.m. e i., recante: "Testo Unico sulla disciplina dell'attività estrattiva" e, in particolare, l'art. 11, comma 1, che prevede che ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui

Genova, 26.3.2020
Reg. PG/2020/108968
Class./Fasc.: 2009/G8.9.1/142-4
Allegati

Allo SUAP del Comune di
Vado Ligure

17047 VADO LIGURE SV
info@cert.comune.vado-ligure.sv.it

Alla Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Genova
e le Province di Imperia,
La Spezia e Savona

16126 GENOVA GE
mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it

all'articolo 8, lo SUAP convoca apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, cui partecipano le Amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte;

- deliberazione del Consiglio regionale n. 16 del 29 febbraio 2000 e s.m. e i., con la quale è stato approvato il Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava (P.T.R.A.C.);
- deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 15 febbraio 2008, recante: "Approvazione delle Linee Guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse", così come modificata con le D.G.R. n. 141 del 5 febbraio 2010, n. 431/2015 e n. 672/2019;
- decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m. e i., recante: "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE";
- deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 21 dicembre 2012 - così come aggiornata con D.G.R. n. 1228 del 20 dicembre 2016 - con cui sono stati individuati gli elementi essenziali caratterizzanti i programmi di coltivazione ai fini dell'applicazione delle procedure previste dall'art. 12, commi 1 e 2, della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i., rispettivamente per definire varianti sostanziali e non sostanziali;
- deliberazioni della Giunta regionale n. 1492/2012, n. 969/2015 e n.1043/2016, attuative dell'art. 21 della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i., in tema di cauzioni da prestarsi a garanzia della sistemazione ambientale;
- disposizioni contenute nella Parte Terza, Titolo I, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i., recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- legge regionale 6 giugno 2014, n. 13, e s.m. e i. recante il "Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio".

SI PREMETTE CHE:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 658 del 17 giugno 2005 è stato rilasciato alla Ditta Cava Trevo S.r.l. il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva della cava di calcare denominata "TREVO" in Comune di Vado Ligure (Savona), confermando l'importo del deposito cauzionale in euro 309.874,14;
- con decreto dirigenziale n. 3458 del 9 novembre 2010 è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1345 del 31 ottobre 2013 è stata pronunciata la decadenza dell'autorizzazione a seguito di perdita della disponibilità dei fondi interessati dal programma di cava in argomento da parte della Ditta Cava Trevo S.r.l. con contestuale svincolo del deposito cauzionale.

SI DA ATTO CHE:

- con nota del 25 luglio 2013 lo SUAP del Comune di Vado Ligure ha comunicato che la Ditta Giuggia Costruzioni S.r.l. ha inoltrato istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva della cava in argomento, trasmettendo all'uopo la relativa documentazione progettuale;
- il progetto proposto è stato sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale come da nota del Settore competente in data 8 agosto 2013, il cui iter è stato definito con DGR n. 911 del 18 luglio 2014 con la quale è stato pronunciato parere interlocutorio negativo;
- con le note prot. n. 25863 del 14 dicembre 2015 e prot. n. 26599 del 23 dicembre 2015 lo SUAP del Comune di Vado Ligure ha trasmesso l'istanza di riavvio della procedura di VIA regionale trasmettendo, all'uopo, ai Settori coinvolti nel procedimento, la relativa documentazione;
- con nota prot. n. IN/2015/24349 del 29 dicembre 2015 il Settore Valutazione di Impatto Ambientale, nel comunicare l'avvio del procedimento di VIA regionale, ha richiesto il parere da parte delle Strutture coinvolte nel procedimento; nel merito, l'allora Settore Attività Estrattive ha trasmesso in data 29 gennaio 2016 il proprio contributo sulla base della Relazione istruttoria redatta in stessa data, mentre l'allora Settore Pianificazione Territoriale, Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo ha fornito il proprio contributo con nota del 2 febbraio 2016;

- con nota del 19 gennaio 2016 lo SUAP precedente ha trasmesso copia delle domande di concessione presentate dal Comune di Vado Ligure al Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia per l'utilizzo delle aree del demanio idrico ricomprese nell'ambito del complesso estrattivo e per la realizzazione delle correlate opere idrauliche;
- con nota prot. n. PG/2016/23241 del 5 febbraio 2016 sono state richieste allo SUAP del Comune di Vado Ligure le integrazioni progettuali così come individuate nella Relazione istruttoria di cui sopra unitamente a quanto rilevato dalle Strutture coinvolte nel procedimento;
- con nota in data 14 marzo 2016 lo SUAP del Comune di Vado Ligure ha trasmesso parte delle integrazioni richieste con la nota di cui sopra, necessarie per la conclusione della procedura di VIA regionale, comunicando che la Ditta proponente si riservava di presentare l'ulteriore documentazione integrativa in una fase successiva;
- in data 10 giugno 2016 il Settore Valutazione di Impatto Ambientale ha trasmesso il parere positivo da parte del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio – Sezione per la VIA, riunitosi in data 4 maggio 2016, successivamente allegato quale parte integrante e sostanziale della D.G.R. n. 896 del 6 novembre 2017, contenente una serie di prescrizioni meglio individuate nell'atto stesso;
- con nota prot. n. 9010 del 4 maggio 2017 lo SUAP del Comune di Vado Ligure ha trasmesso l'ulteriore documentazione progettuale già richiesta con la precitata nota del 5 febbraio 2016, comprensiva della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica;
- in data 27 luglio 2017 sono state richieste allo SUAP del Comune di Vado Ligure ulteriori integrazioni progettuali, così come già evidenziate durante l'incontro tecnico svoltosi in data 18 luglio 2017 alla presenza della Ditta esercente e dei tecnici progettisti, pervenute con nota del 31 luglio 2017;
- in data 24 agosto 2017 è entrata in vigore la l.r. 2 agosto 2017, n. 18, che ha fra l'altro trasferito ai Comuni la competenza per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico, come comunicato allo SUAP del Comune di Vado Ligure con nota prot. n. PG/2017/297066 del 12 settembre 2017, sottolineando che tale norma si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore;
- con nota prot. n. PG/2017/327398 del 12 ottobre 2017 è stata comunicata al ridetto SUAP la necessità di acquisire, da parte della Ditta istante, la disponibilità di un mappale interessato dal programma di coltivazione, sollecitata con nota in data 23 aprile 2018 con la quale si richiedeva altresì di conoscere, ai fini della definizione del procedimento, se la Ditta esercente avesse adempiuto alle prescrizioni disposte con la citata D.G.R. n. 896/2017;
- con nota prot. n. PG/2017/332727 del 17 ottobre 2017 sono state segnalate ad ARPAL e al Comune di Vado Ligure le difformità riscontrate rispetto al programma di coltivazione autorizzato con la citata D.G.R. n. 658/2005 per gli adempimenti di competenza;
- con nota dell'allora Servizio regionale Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo prot. n. PG/2017/341156 del 25.10.2017 è stato trasmesso ai soggetti interessati il decreto dirigenziale n. 5075 del 12 ottobre 2017 relativo alla determinazione della sanzione pecuniaria di cui all'art.167 del D. Lgs. n.42/2004 e s.m. e i.;
- con nota acquisita in data 4 dicembre 2017, il Comune di Quiliano, competente in materia di vincolo idrogeologico per l'area in questione, ha segnalato la presenza di un movimento franoso prossimo al limite ovest della cava, a cui è seguito un intervento della ASL 2 per tutelare i lavoratori presenti nel sito, così come comunicato con nota dell'ASL stessa del 22 giugno 2018;
- con nota prot. n. 1194/2020 del 20 gennaio 2020 lo SUAP precedente ha trasmesso ulteriori integrazioni prodotte dalla Ditta istante sulla base delle richieste precedentemente formulate;
- con nota del Settore regionale Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo ed Attività Estrattive prot. n. PG/2020/37914 del 31.01.2020 è stata anticipata la determinazione di assenso al rilascio del parere favorevole dell'accertamento di compatibilità ex art. 167 del D. Lgs. n.42/2004 e s.m. e i., visto il parere favorevole della locale Soprintendenza reso con nota prot. n. 19335 del 2.8.2017 e preso atto del pagamento della sanzione pecuniaria di cui al citato decreto del dirigente regionale n. 5075/2017;
- con nota del Settore regionale Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile prot. n. PG/2020/95225 del 10 marzo 2020 relativa a verifica della ottemperanza delle prescrizioni ex art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. in riferimento alla D.G.R. n. 896/2017 conclusiva della procedura di VIA regionale V363 emerge che si ritengono ottemperate le prescrizioni impartite con la ridetta deliberazione n. 896/2017, fermo restando il rispetto di specifiche prescrizioni indicate nella nota stessa;

- la Ditta esercente ha fornito, come da documentazione agli atti, specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale emerge la disponibilità dei fondi interessati dal complesso estrattivo, per cui risulta soddisfatto il requisito di cui all'art. 9, comma 2, lettera a,) della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i.;
- è stato effettuato il pagamento delle spese istruttorie, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del Regolamento regionale 12 ottobre 2012, n. 5;
- ai fini dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e in adempimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lettera e), della L. n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), si è proceduto al monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e la Ditta Giuggia costruzioni S.r.l.;
- il progetto esaminato, a seguito delle varie sostituzioni e integrazioni intervenute, è costituito dagli elaborati così come indicati nella relazione "progetto di coltivazione e recupero ambientale – integrazione al progetto in data 10 dicembre 2019", trasmessa dallo SUAP precedente con la precitata nota prot. n. 1194/2020 del 20 gennaio 2020, qui assunta al prot. n. PG/2020/0027817 in data 27 gennaio 2020.

SI PRENDE ATTO CHE:

il progetto, in sintesi, articolato in varie fasi di escavazione e ricomposizione, come illustrato nella documentazione prodotta prevede:

Caratteristiche generali e modalità di coltivazione

- il completamento della coltivazione, attualmente già in uno stadio avanzato in conseguenza della precedente attività estrattiva. In particolare si prevede di arretrare il fronte principale tra le quote 110 e 145 (fase I) e successivamente estendere l'estrazione al settore estremo orientale (fasi II III e IV) fino al raggiungimento del limite massimo di cubatura estraibile imposto dalla norma di PTRAC in relazione alla tipologia del polo (cava di tipo A);

Ricomposizione morfologico-ambientale

- la riqualificazione del sito tramite la realizzazione di un cospicuo riporto impostato sul piazzale finale (quota 104) e addossato al fronte di scavo ad obliterare i gradoni fino a circa quota 160, determinando un prisma con pendenza media di circa 23°; in corrispondenza dei gradoni superiori non ricoperti dal prisma di riporto è previsto lo stendimento di coltri di terreno vegetale; il rinverdimento e la piantumazione completano il quadro della prevista rinaturalizzazione;

Regimazione idraulica

- la regimazione idraulica è affidata ad una rete di canalette superficiali recapitanti nel rio Fornace. Per quest'ultimo è previsto il reinalveo, previo adeguamento dimensionale ed il ripristino del decorso a cielo aperto dell'alveo, oggi per lungo tratto tombinato, fino al limite di valle dell'area concessionata;

Interventi Propedeutici

- a seguito di fenomeni di dissesto idrogeologico consistenti in episodi di distacco di volumi litoidi da un modesto costone roccioso decorrente in prossimità del limite ovest dell'area di cava ma esterno alla delimitazione di ambito Ca, è stata comunicata dal Servizio Intercomunale Associato Vincolo Idrogeologico Comuni di Quiliano, Bergeggi, Noli e Vado Ligure (nota acquisita al prot. n. 381079 del 4.12.2107) la presenza di un blocco roccioso plurimetrico in corrispondenza della pista di arroccamento (quota 128);
in esito all'intervento dell'ASL2 finalizzato alla tutela della sicurezza l'esercente ha predisposto un adeguamento progettuale consistente nella previsione di una "Fase 0" propedeutica all'inizio delle lavorazioni nell'area di cava, ferma restando la necessità di mettere in primis in sicurezza il citato costone roccioso all'origine dei dissesti.;
la nuova fase consiste essenzialmente nella realizzazione sul piazzale a quota 106 ca. di un rilevato in materiale sciolto e di una trincea con funzione di schermatura/contenimento dal rotolamento di eventuali prismi rocciosi provenienti dalle aree in dissesto. L'opera intende costituire un elemento protettivo a tutela dell'esistente impianto di betonaggio, tuttora in attività.

L'amministrazione comunale di Vado Ligure ha manifestato la necessità del mantenimento della strada attualmente presente presso l'estremo di valle dell'area (Via Lazio) in quanto di interesse pubblico.

Consistenza dell'intervento

la documentazione quantifica come di seguito la consistenza dell'intervento:

volume da estrarre	950000 m ³
volume estratto secondo profili difformi rispetto all'autorizzato (rif. rilievo ARPAL)	90240 m ³
volume da abbancare	580000 m ³

Materiali

- l'abbancamento prevede l'utilizzo esclusivo di terre e rocce da scavo. Si segnala che il vigente strumento urbanistico comunale individua l'area come "zona ad attrezzature e impianti per servizi pubblici o d'uso pubblico d'interesse territoriale ex art. 4 D.M. 1444/1968". L'ammissibilità dei materiali destinati all'abbancamento è pertanto condizionata da tale destinazione urbanistica secondo quanto stabilito dalle vigenti norme in materia;

Gestione dei rifiuti

- il Piano Gestione Rifiuti proposto dettaglia le quantità dei rifiuti di estrazione (40000 m³ di limi e 3500 m³ di scotico) con riferimento all'intera durata della coltivazione del polo estrattivo. I rifiuti di estrazione saranno utilizzati per l'abbancamento nei vuoti di cava e, ove possibile, commercializzati quali sottoprodotti.

SI DA ATTO CHE:

per quanto attiene alle previsioni del P.T.R.A.C.:

- la zona interessata dagli interventi ricade all'interno dell'area individuata dalla scheda di progetto cave n. 52, sigla SV 36 del Piano;
- è sottoposta a regime normativo di cava di tipo "A";
- i parametri urbanistici confermano la viabilità esistente e non è consentita la realizzazione di fabbricati di servizio;

il progetto presentato risulta compatibile con le previsioni del P.T.R.A.C. in quanto:

- è stato predisposto in aree rientranti all'interno della delimitazione Ca del Piano;
- è compatibile con gli obiettivi ed i vincoli del Piano;
- prevede parametri urbanistici conformi alla scheda di progetto, in quanto viene confermata la viabilità esistente e non è prevista la realizzazione di fabbricati di servizio;
- l'abbancamento proposto prevede esclusivamente l'utilizzo di terre e rocce da scavo.

Si rileva che la volontà del mantenimento della viabilità manifestata dal Comune di Vado Ligure pone un vincolo al recupero ambientale del sito, che non può di fatto prevedere la sistemazione della pendice occupata dal tratto di sede viaria in questione.

Fattibilità degli interventi proposti sotto il profilo estrattivo

- dall'esame del progetto non emergono elementi contrari alla fattibilità tecnica dell'intervento, fatto salvo il rispetto di specifiche prescrizioni riportate nella parte dispositiva della presente determinazione;
- la previsione della "fase 0", la cui funzionalità ed adeguatezza dovrà essere valutata nel dettaglio dagli enti competenti per materia e territorio, non interferisce negativamente con le lavorazioni a progetto, atteso che esaurirà la propria funzione una volta bonificato il costone roccioso instabile, condizione imprescindibile per l'inizio delle lavorazioni in cava;
- le opere esterne al perimetro concessionato dal Comune (opere idrauliche etc.), in quanto non in disponibilità del soggetto istante, non possono essere oggetto dell'autorizzazione ex art. 8 della l.r. n.

12/2012 richiesta dalla Ditta Giuggia Costruzioni srl. e dovranno pertanto essere autorizzate a soggetto terzo, titolare delle aree;

- resta ferma la competenza regionale in materia di difesa del suolo-autorizzazioni idrauliche per le opere ricadenti entro il limite Ca pur se esterne al perimetro concessionato dal Comune alla Ditta Giuggia S.r.l.

Il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione, presentato a corredo del progetto, così come da scheda istruttoria tecnica NP/2020/1092466 del 14 febbraio 2020:

- osserva le finalità di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2008 e s.m. e i.;
- risulta completo dei contenuti minimi previsti dall'art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2008 e s.m. e i.

Compatibilità ed ammissibilità del progetto in questione sotto il profilo della tutela paesaggistica

Con riferimento all'illustrazione delle tematiche legate alla formulazione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica reso ai sensi dell'art.167 del D. Lgs. n.42/2004 e s.m. e i. si rinvia al già citato decreto del dirigente regionale n. 5075/2017 ed alla conseguente formulazione della determina di assenso al rilascio del parere di compatibilità di cui alla citata nota prot. n. PG/2020/37914 del 31 gennaio 2020.

Per quanto attiene alla formulazione del parere riferito al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da rendersi ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n.42/2004 e s.m. e i. si rileva che:

l'area di riferimento:

- è classificata dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico - approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/1990 e s.m., livello locale, assetto insediativo, come zona "ANI MA", ovvero "aree non insediate assoggettate al regime normativo di mantenimento", disciplinata dall'art. 52 delle relative Norme di Attuazione;

l'area di riferimento risulta inoltre assoggettata ai seguenti regimi di vincolo paesistico-ambientale:

- "specifico" per effetto del D.M. 24.04.85 recante la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Altopiano di Bergoggi" in quanto "la zona in questione presenta caratteri di omogeneità sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico", vincolo imposto a norma della L. n. 1497/1939, oggi corrispondente all'art. 136 del ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i.;
- "generico" imposto a norma del D.L. n. 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n. 431/1985, oggi corrispondente al ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m., e i. parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, lett. g), a tutela del territorio coperto da bosco.

CONSIDERATA la già esistente ed articolata impostazione del fronte unico, connotato da significative pendenze, si ritiene che gli interventi indicati a progetto possano ritenersi compatibili rispetto all'ambito paesaggistico di riferimento in quanto comporteranno la riprofilatura del fronte esistente con minori pendenze dei versanti e l'attuazione d'interventi di rinaturalizzazione anche già in fase di coltivazione.

SI RITIENE CHE:

le opere proposte pertanto, stante l'assenza di significative modificazioni al quadro di riferimento normativo e pianificatorio, possano ritenersi a tutt'oggi compatibili con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico come indicato nelle relative Norme di Attuazione sopra richiamate ed altresì con le finalità di cui agli artt. 136 e 142, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n.42/2004 e s.m. e i. a tutela dei valori paesaggistici propri dei beni pubblici interessati, fatto salvo il rispetto di specifiche prescrizioni volte ad attuare una più efficace esecuzione dei ripristini indicati a progetto, inserite nella parte dispositiva della presente determinazione.

Sulla base di quanto sopra espresso - relativamente all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva della cava di calcare denominata "TREVO", in Comune di Vado Ligure (Savona), a favore della Ditta Giuggia Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti - **si rende la seguente**

DETERMINAZIONE DI ASSENSO

1. al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i.;
2. al rilascio dell'autorizzazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione ai sensi del D. Lgs. n. 117/2008 e s.m. e i.;
3. al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.

L'autorizzazione è subordinata all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni sotto il profilo estrattivo e paesaggistico, nonché a quelle disposte dal Settore regionale Valutazione di Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile con la citata nota del 10 marzo 2020:

- a) l'attività estrattiva dovrà essere condotta in conformità agli elaborati progettuali così come indicati nella relazione "progetto di coltivazione e recupero ambientale – integrazione al progetto in data 10 dicembre 2019", trasmessa dallo SUAP procedente con nota prot. n. 1194/2020 del 20 gennaio 2020; tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;
- b) gli interventi previsti nella fase "0" dovranno essere realizzati prima di iniziare gli interventi nell'area di cava, ferma restando la necessità di mettere prioritariamente in sicurezza il costone roccioso all'esterno del Ca;
- c) prima dell'avvio dei lavori dovrà essere verificata la presenza di una sufficiente copertura vegetale nei sub-ambiti soggetti a passate coltivazioni al di sotto della quota media di mt. 220 e non più destinati alla coltivazione nel presente programma di coltivazione;
- d) al fine del rispetto della prescrizione relativa alla regimazione delle acque superficiali - stabilita dal Settore Valutazione di Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile – entro sei mesi dall'avvio dei lavori dovrà essere presentata una nuova soluzione progettuale di dettaglio del sistema di deflusso delle acque superficiali, correlato alle diverse fasi di scavo e recupero ambientale, affinché non si renda necessaria la realizzazione di modifiche al profilo del crinale secondario posto lungo il limite nord est del programma di cava;
- e) i lavori connessi all'attività estrattiva e di sistemazione dovranno essere condotti, per quanto attiene alle modalità degli stessi, in modo da prevenire l'insorgere di incendi boschivi e pericoli per la pubblica incolumità;
- f) lungo tutto il margine del complesso di cava dovrà essere realizzata e mantenuta in efficienza un'apposita recinzione costituita da rete metallica di altezza minima di m. 1,50, munita di cartelli ammonitori infissi sulla stessa ad una distanza massima di m. 10,00 uno dall'altro, atta a prevenire danni a persone, animali o cose, a sostituzione di quella esistente qualora la stessa non abbia le caratteristiche sopra riportate;
- g) dovranno essere posti in opera e mantenuti in efficienza i termini infissi nel terreno - aventi funzione di definire il limite massimo di sviluppo del complesso estrattivo - distanti fra loro non più di mt. 15,00, la cui posizione dovrà essere riportata in apposita planimetria in scala 1:500, individuando uno o più capisaldi anche esterni alla zona di cava, a disposizione degli organi di vigilanza;
- h) nell'ambito del perimetro del complesso di cava dovrà essere mantenuta in efficienza la programmata rete drenante di smaltimento delle acque meteoriche che, prima di essere immesse nel più vicino impluvio naturale, saranno convogliate negli idonei pozzetti di decantazione; particolare attenzione dovrà essere prestata alla pulizia e manutenzione periodica delle infrastrutture (canalizzazioni, deviatori, pozzetti, vasche di decantazione e laminazione, ecc.);
- i) dovrà essere prevista la realizzazione degli interventi di rinaturalizzazione progressivamente rispetto all'ultimazione della coltivazione di ogni gradone con riferimento alle rispettive sotto-zone di coltivazione, così come indicate nelle diverse tavole di progetto (cfr. ad es. Tav. D69).
- j) nella gestione dei rifiuti di estrazione derivanti dall'attività della cava in argomento dovranno essere rispettate le modalità operative indicate nel "Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione" facente parte integrante e sostanziale del programma di coltivazione;
- k) nella gestione dei rifiuti di estrazione derivanti dall'attività della cava in argomento dovranno essere rispettate le modalità operative indicate nel "Piano Gestione Rifiuti" ed in particolare:

1. i cumuli temporanei dovranno essere dotati di tutti gli opportuni dispositivi finalizzati ad evitare l'erosione da parte delle acque meteoriche e mantenuti in condizioni di sicurezza sotto il profilo della stabilità idrogeologica;
 2. il periodo di stoccaggio dei cumuli provvisori non dovrà comunque eccedere i limiti temporali previsti dal D. Lgs. n. 117/2008 e s.m. e i.;
 3. qualunque modifica al Piano di Gestione Rifiuti dovrà essere comunicata al Settore Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo ed Attività Estrattive per la relativa approvazione, ai sensi della normativa vigente;
- l) ai fini della riqualificazione ambientale del sito potranno essere abbancate terre e rocce da scavo coerenti con la destinazione finale delle aree boscate;
- m) la sistemazione dal punto di vista vegetazionale dei luoghi interessati dall'attività estrattiva dovrà essere eseguita attenendosi a quanto indicato negli allegati dedicati; particolare cura dovrà essere riposta, durante il processo di reinserimento della vegetazione, all'attecchimento delle piante introdotte, ricorrendo eventualmente anche a ripetuti risarcimenti delle piante non attecchite;
- n) entro il 31 marzo di ogni anno la Ditta esercente dovrà fornire i dati sull'attività svolta nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 14, comma 8, della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i., pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 26, comma 4, della stessa legge, e presentare alla Regione ed al Comune interessato per territorio una relazione illustrativa sullo stato di avanzamento dei lavori, con particolare riferimento alla conformità degli stessi con il progetto autorizzato; la stessa dovrà essere corredata da documentazione fotografica che attesti l'effettuazione degli interventi; tali dati comprendono il quantitativo di materiale estratto e l'importo del contributo di estrazione da versare al Comune e alla Regione.

Ai soli fini paesaggistici come "Margini di flessibilità" sono consentite esclusivamente le seguenti variazioni:

1. sarà consentito in sede di attuazione uno scostamento planaltimetrico massimo di +/- 1 mt. da quanto rappresentato per il sistema di drenaggio;
2. sarà consentito in sede di attuazione uno scostamento planaltimetrico massimo di +/- 1 mt. da quanto indicato nelle tavole di progetto, fatta salva un'accurata progettazione dei profili di contatto tra il fronte di cava e l'ambito circostante.

SI DA ATTO CHE:

- 1) la validità dell'autorizzazione sotto il profilo estrattivo si protrae, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i., fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale, ferma restando la necessità di rinnovo degli eventuali altri titoli autorizzativi;
- 2) il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione deve essere riesaminato ogni cinque anni dalla data della sua approvazione, ai sensi dell'art. 5, punto 4, del D. Lgs. n. 117/2008 e s.m. e i., fermo restando che qualunque modifica dovrà essere comunicata allo scrivente Settore per la relativa approvazione, ai sensi della normativa vigente;
- 3) l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica è di cinque anni ed i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.;
- 4) al termine dei lavori di sistemazione ambientale del sito, anche ai fini dello svincolo del deposito cauzionale, dovrà essere redatta una Relazione di fine lavori, sottoscritta da professionista abilitato e dalla Direzione lavori, che certifichi la rispondenza delle opere eseguite rispetto al progetto approvato, corredata da rilievo topografico di stato finale (planimetria e sezioni) raffrontato allo stato di progetto e da documentazione fotografica di dettaglio; la Regione verifica la conformità delle opere eseguite rispetto all'autorizzazione paesaggistica rilasciata nel contesto del procedimento di Conferenza di Servizi, secondo le modalità indicate nell'art. 8, comma 4, della l.r. n. 13/2014 e s.m. e i.;
- 5) la consegna e l'efficacia del provvedimento unico rilasciato dallo SUAP precedente è subordinata alla prestazione al Comune di Vado Ligure interessato per territorio, da parte della Ditta esercente, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i. e in coerenza con i criteri approvati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1492 del 7 dicembre 2012 e n. 969 del 31 agosto 2015, di un

deposito cauzionale pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); copia della fidejussione, controfirmata dal Comune di Vado Ligure beneficiario, deve essere trasmessa alla Regione;

- 6) la restituzione totale del deposito cauzionale pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) prestato dalla Ditta esercente ai sensi dell'art. 21 della l.r. 12/2012 e s.m. e i. a favore del Comune di Vado Ligure avrà luogo al termine della fase di monitoraggio ed a seguito del provvedimento regionale di conclusione del programma di coltivazione e recupero ambientale ai sensi dell'art.10, comma 2, della legge medesima;
- 7) ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 12/2012 e s.m. e i., la Ditta esercente è tenuta, entro il 31 maggio di ogni anno, a versare al Comune interessato per territorio un contributo commisurato al tipo e alla quantità del materiale estratto in ciascun anno solare, ad eccezione di una quota di un trentesimo da versare direttamente alla Regione. Il mancato versamento del contributo entro il termine comporta l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 4, della stessa legge;
- 8) l'attività estrattiva nella cava in argomento dovrà iniziare entro 1 (anno) anni dalla data di emanazione del provvedimento unico da parte dello SUAP competente; la fase di ricomposizione morfologica del sito dovrà iniziare entro 1 (uno) anno dalla fine della coltivazione e dovrà concludersi entro il termine di anni 5 (cinque);
- 9) dalla nota prot. n. 76646 del 18 dicembre 2018 della Prefettura di Cuneo emerge che la Ditta Giuggia Costruzioni S.r.l. è iscritta nella White List e pertanto non risultano sussistere le cause interdittive di cui agli artt. 67, 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m. e i., attualmente in fase di rinnovo come da richiesta in data 7 novembre 2019;
- 10) in data 27 gennaio 2020 è stata acquisita l'autocertificazione di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. nella quale il legale rappresentante attesta che nei confronti della stessa non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo;
- 11) ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e i., l'Autorità procedente potrà definire il procedimento in argomento sulla base della suddetta autocertificazione, con l'avvertenza che si procederà alla revoca del presente assenso nel caso in cui il Prefetto emani una comunicazione antimafia interdittiva.

Al presente assenso, reso all'Amministrazione procedente nell'ambito della Conferenza di Servizi attivata ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m. e i., come da ultimo modificata dal D. Lgs. n. 127/2016, non seguirà altro specifico provvedimento regionale sotto il profilo estrattivo e paesaggistico.

Resta ferma la necessità che codesta Autorità procedente provveda alla trasmissione allo scrivente Settore dell'atto conclusivo del relativo procedimento completo dell'elenco degli atti approvati e dei relativi estremi di pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
(Arch. Corinna Artom)

ARTOM
CORINNA
24.03
.2020
15:13:17
UTC